

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: RIFERIMENTI NORMATIVI

La Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome – poi *Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province* – viene costituita il 14 gennaio 1994.

La *Conferenza*, denominata anche “Conferenza dei Parlamenti regionali”, è un organismo di diritto privato, con personalità giuridica, che si prefigge di valorizzare il ruolo istituzionale delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome.

COORDINATORI DELLA CONFERENZA DALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO (1994)

Umberto CARRARO, Presidente del Consiglio regionale del Veneto
dal 14 gennaio 1994 al luglio 1994

Giovanni PERSICO, Presidente del Consiglio regionale della Liguria
dal luglio 1994 al 17 luglio 1995

Francois STEVENIN, Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
dal 17 luglio 1995 al 9 settembre 1996

Silvana AMATI, Presidente del Consiglio regionale delle Marche
dal 9 settembre 1996 al 10 ottobre 1997

Giancarlo MORANDI, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
dal 10 ottobre 1997 al 19 ottobre 1998

Gian Mario SELIS, Presidente del Consiglio regionale della Sardegna
dal 19 ottobre 1998 dal settembre 1999

Celestina CERUTI, Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna
dal settembre 1999 al 14 luglio 2000

Roberto LOUVIN, Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta
dal 14 luglio 2000 al 21 marzo 2002

Riccardo NENCINI, Presidente del Consiglio regionale della Toscana
dal 21 marzo 2002 al 24 novembre 2003

Attilio FONTANA, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
dal 24 novembre 2003 al 18 febbraio 2005

Alessandro TESINI, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
dal 18 febbraio 2005 al 18 gennaio 2008

Monica DONINI, Presidente dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna
dal 18 gennaio 2008 al 5 luglio 2010

Davide BONI, Presidente del Consiglio regionale della Lombardia
dal 5 luglio 2010 all'8 maggio 2012

Francesco CASCIO, Presidente dell'Assemblea regionale siciliana
dall'8 maggio 2012 al 19 novembre 2012

Eros BREGA, Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria
dal 19 novembre 2012 al 10 luglio 2015

Franco IACOP, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
dal 27 luglio 2015 al 7 maggio 2018

Rosa D'AMELIO, Presidente del Consiglio regionale della Campania
dal 7 maggio 2018 al 13 ottobre 2020

Roberto CIAMBETTI, Presidente del Consiglio regionale del Veneto
dal 13 ottobre 2020 al 22 febbraio 2024

Antonello AURIGEMMA, Presidente del Consiglio regionale del Lazio
dal 22 febbraio 2024

1. Rapporti inter-istituzionali

In quanto sede di coordinamento e organismo di valorizzazione del ruolo istituzionale delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, la Conferenza si relaziona con le Istituzioni statali ed europee. Lo Statuto riconosce, tra le finalità perseguite dalla Conferenza, la promozione degli opportuni raccordi con le Assemblee legislative di ambito nazionale, europeo e internazionale ed attribuisce alla Conferenza il compito di tutelare il ruolo di rappresentanza democratica e le prerogative delle Assemblee elettive. Ai sensi dell'articolo 2, la Conferenza:

- a) svolge funzioni propositive e consultive nei confronti delle Assemblee elettive e **costituisce sede di riferimento per i rapporti con le Assemblee parlamentari nazionali ed europea;**
- b) interagisce con le Commissioni parlamentari in ordine a tutti i temi di competenza;
- c) si relaziona, in rappresentanza collettiva dei Consigli, con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE) e il Parlamento europeo nonché con altri coordinamenti internazionali di omologhe istituzioni legislative;
- d) promuove la crescita del patrimonio culturale, politico e professionale delle Assemblee elettive regionali.

La collaborazione istituzionale si sviluppa anzitutto attraverso il confronto con gli organismi costituzionali e le audizioni in sede parlamentare.

- Il Coordinatore della Conferenza, in rappresentanza dei Presidenti dei Consigli regionali, viene ricevuto dal Presidente della Repubblica, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte costituzionale e della Corte dei Conti, dai membri del Governo.
- I rappresentanti della Conferenza sono convocati in audizione presso le Commissioni parlamentari in ordine a tutti i temi di competenza.

Dall'elezione a **Presidente della Repubblica** di Carlo Azeglio Ciampi **nel 1999** la Conferenza è stata individuata dalle Camere del Parlamento come soggetto istituzionale per il raccordo dei delegati regionali ai sensi dell'art. 83, comma 2 della Costituzione.

Il raccordo tra il Parlamento e le Assemblee regionali ha indotto il **Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei deputati e il Coordinatore della Conferenza** delle Assemblee legislative regionali a siglare, il 28 giugno 2007 a Palazzo Madama, il Protocollo di intesa inter-istituzionale che istituisce il "Comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze fra Assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse", detto anche "**Comitato paritetico**", composto da tre senatori e tre deputati designati rispettivamente dai Presidenti di Senato e Camera, dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali (che ne è membro di diritto) e da tre Presidenti di Consigli regionali designati dalla Conferenza. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato paritetico tre deputati del Parlamento europeo, designati dal Presidente del Parlamento tra quelli eletti in Italia.

Il 21 giugno 2009 il Protocollo è stato ampiamente modificato: *in primis*, si è proceduto ad aumentare da tre a cinque i membri di ciascuna componente; inoltre, si è condivisa l'esigenza di prevedere un organo di raccordo territoriale tra le molteplici istanze provenienti dalle Assemblee legislative dei differenti livelli di governo; si è poi individuato come obiettivo

prioritario l'attuazione dell'art. 119 Cost., e si sono definite diciassette priorità, tra le quali figura la predisposizione di un **Rapporto annuale sulla legislazione**, da prodursi in collaborazione con le amministrazioni parlamentari e quelle regionali, assieme ai maggiori istituti scientifici nazionali, grazie anche alla creazione di una rete informativa comune.

Il 3 dicembre del 2015 è stato firmato dal Presidente del Senato e dal Coordinatore della Conferenza un **Protocollo d'Intesa tra la Conferenza e il Senato della Repubblica**, con lo scopo di instaurare un rapporto di collaborazione sistematica in settori correlati alle politiche legislative regionali, nazionali ed europee finalizzato a:

- a) creare, valorizzare e condividere conoscenze, procedure ed esperienze;
- b) condurre in collaborazione ricerche, approfondimenti ed attività formative;
- c) realizzare master universitari di secondo livello in tema di valutazione delle politiche pubbliche con l'Università Ca' Foscari di Venezia e altri Enti e Istituti di ricerca.

Ai sensi **dell'art. 3**, ai fini dell'attuazione del Protocollo, sono stati istituiti un Comitato di coordinamento, costituito dal Presidente del Senato o da un suo delegato, assistiti dal Segretario generale del Senato, e dal Coordinatore della Conferenza o da un suo delegato, con funzioni di indirizzo, e un Comitato esecutivo, formato dal Segretario generale del Senato, o da un suo delegato, e dal Direttore generale della Conferenza, o da un suo delegato, con il compito di dare attuazione agli orientamenti definiti dal primo. In particolare, il Comitato esecutivo (ex art. 3, comma 2):

- a) individua modalità di collaborazione ed i settori prioritari di intervento negli ambiti previsti dal Protocollo, attraverso attività svolte in comune, scambio di informazioni e condivisione di esperienze e migliori prassi, anche con riferimento alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle amministrazioni pubbliche, nonché alla valutazione dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori;

- b) propone le eventuali Convenzioni operative per la migliore attuazione del Protocollo d'Intesa;

- c) monitora il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo e controlla lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle Convenzioni operative approvate.

All'art. 4, si specifica che la durata del Protocollo è pari a tre anni, trascorsi i quali le Parti ne verificano l'applicazione e la funzionalità complessiva, al fine di procedere al rinnovo ed alle eventuali iniziative di revisione.

Nel mese di luglio 2017, in sede di conversione del **D. L. n. 91/2017** (cd. decreto "mezzogiorno"), attraverso l'inserimento **dell'art. 15-bis** sono state apportate delle modifiche all'art. 52, comma 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il quale prevede ora che la Commissione parlamentare per le questioni regionali può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della **Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome**, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali; con l'utilizzo di un apposito regolamento approvato per la prima volta dalla Commissione.

Accanto alle relazioni con le Istituzioni statali, la Conferenza intrattiene rapporti anche con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale sono stati sottoscritti numerosi accordi. Tra questi, si cita l'**Intesa** del 2 agosto 2002, in cui si è

convenuto che la proposta di nomina del rappresentante della Regione nella Commissione bicamerale per le questioni regionali (ex art. 11, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3) venga formulata dal Presidente della Giunta regionale.

Più di recente la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno avviato – a seguito di intesa tra i Presidenti Chiamparino, Iacop e Cantone – forme di collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), per individuare linee di azioni comuni per la reale attuazione degli obiettivi e l'applicazione della normativa in un'ottica di semplificazione.

Il **3 aprile 2019** è stata sancita l'Intesa – redatta in collaborazione con la Conferenza – in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

2. Rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali

Per quanto concerne i rapporti con l'Unione europea e gli organismi internazionali, il già citato **art. 2, comma 2 dello Statuto**, attribuisce alla Conferenza funzioni propositive e consultive nei confronti delle Assemblee elettive nazionali ed europee e di raccordo, in rappresentanza collettiva dei Consigli, con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni d'Europa (CALRE) e il Parlamento europeo nonché con altri coordinamenti internazionali di omologhe istituzioni legislative.

La **legge 4 febbraio 2005, n. 11**, recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*" (in seguito abrogata dalla legge n. 234/2012), ha coinvolto formalmente la Conferenza dei Consigli regionali nel processo di partecipazione delle Regioni alla fase ascendente e discendente. In particolare l'**art. 5**, prescriveva l'obbligo di trasmissione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per le politiche comunitarie, dei progetti di atti comunitari e dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli affinché, entro venti giorni dalla ricezione, le Regioni e le Province autonome potessero trasmettere osservazioni per il tramite delle Conferenze. Il successivo **art. 8, comma 2**, disponeva che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informasse con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, le Regioni e le Province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

Il **medesimo articolo a comma 3** invece, prevedeva che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verificasse, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2, e ne trasmettesse le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da

intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza, le Regioni e le Province autonome dovevano verificare lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmetterne le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

In aggiunta, l'**art. 14, comma 4**, sanciva che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmettesse il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome le stesse decisioni venivano trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Infine, l'**art. 15, comma 1, lett. d)** prescriveva che entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presentasse al Parlamento una relazione nella quale desse conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere, nonché delle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati.

In attuazione di tale previsione, il 20 luglio 2009 è stato siglato un **Accordo inter-istituzionale** tra il Ministero per le Politiche europee e la Coordinatrice della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, al fine di realizzare la trasmissione sistematica e tempestiva dei progetti di atti comunitari e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi (**art. 1**). In particolare, all'**art. 2** dell'Accordo, si stabiliva che il Ministro per le Politiche europee trasmettesse alla Conferenza in via informatica, con cadenza settimanale, salvi casi d'urgenza, i progetti di atti comunitari nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, disponibili in lingua italiana. In aggiunta, all'**art. 3**, si prevedeva che il Ministro assicurasse alla Conferenza l'accesso alla banca dati, costituita presso il Dipartimento per il coordinamento per le politiche comunitarie, contenente tutti gli atti ed i documenti pervenuti dal Consiglio europeo, consentendo altresì alla Conferenza di conoscere l'*iter* di formazione degli atti in questione e la ripartizione secondo le aree di competenza dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea.

La **legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante *"Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*, abroga la legge n. 11 del 2005 e rafforza il ruolo delle Assemblée legislative nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, alla luce del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.

L'**art. 8, comma 3**, attribuisce a ciascuna Camera il compito di verificare il rispetto del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero

delle proposte di atti, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche consultando i Consigli e le Assemblée delle Regioni e delle Province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In base all'**articolo 9, comma 2**, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee, tenendo conto delle eventuali osservazioni e proposte formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle Assemblée e dai Consigli regionali e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 25.

All'**art. 13, comma 2, lett. d)**, si prevede che il Governo, entro il 28 febbraio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in cui dia conto, tra le altre cose, del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni ed agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome. Al **comma successivo**, si dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari europei trasmetta tale relazione anche alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

A tenore dell'**art. 16, comma 1**, il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere, alle Regioni ed alle Province autonome, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea.

L'**art. 19, comma 6**, dispone che i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, partecipano, in qualità di osservatori, alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione, nelle quali siano trattate materie che interessano le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Del Comitato, istituito presso la Presidenza del Consiglio, si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) per la preparazione delle proprie riunioni.

Secondo l'**art. 24, comma 1**, i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle Province autonome. Al **comma 2**, si precisa che, qualora si tratti di progetti di atti legislativi dell'Unione europea rientranti nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, viene assicurata un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4 della legge. *Ex* **comma 3**, ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente

articolo, le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome.

L'**art. 25, comma 1**, dispone che, ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, le Assemblée e i Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome.

In base all'**art. 27, comma 1**, il Presidente del Consiglio dei Ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri titolari e i membri supplenti del Comitato delle Regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 305 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al **comma 2** si precisa che ai fini della proposta, i membri titolari e supplenti sono indicati per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la rappresentanza delle Assemblée legislative regionali, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome e, per le Province e per i Comuni, rispettivamente, dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM, secondo i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

All'**art. 29, comma 2**, è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informi con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, le Regioni e le Province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea. Secondo il disposto del **comma 3**, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2, e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione.

Il 24 settembre 2014 è stata approvata dalla XIV Commissione del Senato, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Regolamento del Senato, una **Risoluzione** (doc. XXIV, n. 35) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla collaborazione tra la **Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome**, ai fini di dare attuazione alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevedono un coinvolgimento delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei processi di partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto europeo.

Infine, secondo il disposto della lett. c) dell'art. 2, comma 4 dello Statuto, la Conferenza si relaziona, in rappresentanza collettiva dei Consigli, con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni d'Europa (CALRE) ed il Parlamento europeo, nonché con altri coordinamenti internazionali di omologhe istituzioni legislative.

A tal proposito, è opportuno rammentare il **Memorandum d'intesa**, firmato nel 2006, tra la Conferenza e la **National Conference of State Legislatures (NCSL)**, per istituzionalizzare la collaborazione e lo scambio di esperienze tra i due organismi. Il 9 settembre del 2014 si è provveduto a rinnovare il suddetto accordo inter-istituzionale, a consolidamento del rapporto di collaborazione istituzionale e culturale, nonché di conoscenza delle reciproche specificità legislative e governative. Nel *Memorandum* si specifica che il Protocollo d'Intesa ha durata di 24 mesi, trascorsi i quali, esso verrà prorogato automaticamente per il medesimo periodo di tempo, a meno che non venga disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza.

3. Progetto Normattiva

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello Statuto, la Conferenza promuove ogni altra iniziativa idonea a migliorare la qualità della legislazione.

A tal proposito, occorre rilevare il coinvolgimento della Conferenza nel progetto **Normattiva** affinché diventi, da semplice banca dati della legislazione statale, vero e proprio portale della normativa italiana vigente, comprensivo, dunque, anche della legislazione regionale.

Il progetto del sito *Normattiva*, accessibile pubblicamente e gratuitamente dal 28 settembre 2010, trae origine dall'art. 107 della legge finanziaria 2001, che ne ha previsto l'istituzione e il finanziamento. In seguito, l'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 2009, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, ne ha demandato la promozione al Ministro per la semplificazione normativa, sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La medesima prescrizione ha disposto la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione presso da parte delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome.

In attuazione di quest'ultimo profilo, la Coordinatrice della Conferenza ha **scritto l'8 aprile del 2010 ai Presidenti delle Camere e al Ministro per la semplificazione** amministrativa, auspicando il coordinamento fra le iniziative di informatizzazione della normativa statale e regionale. Avendo ricevuto un riscontro positivo, il 3 agosto 2010 il Comitato tecnico-scientifico del progetto ha approvato la partecipazione ai propri lavori del rappresentante designato della Conferenza.

La legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 310, l.147/2013) ha stabilito che il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale *Normattiva*, volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della

Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il DPCM è stato adottato il 4 settembre 2015, che ha istituito, all'art. 3, comma 1, il Comitato di gestione per il portale *Normattiva*, presieduto dal Capo del DAGL o da un suo delegato, e composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Ai suoi lavori possono partecipare rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblée legislative delle Regioni e delle Province autonome nonché dell'Agenzia per l'Italia digitale. La prima riunione del suddetto Comitato, su convocazione del DAGL, si è svolta il 19 gennaio 2016.

Dal 29 luglio 2020 sul sito di [Normattiva](#), è finalmente online il **Motore federato delle Banche dati regionali**. Si tratta di un passo che ha visto i vari attori istituzionali preposti impegnati da più di dieci anni e che finalmente ha visto la luce.

L'idea che si potesse racchiudere l'intero *corpus* normativo regionale in un unico spazio web – senza imporre alle amministrazioni regionali di modificare le proprie risorse tecnologiche, ma rispettando l'autonomia di scelta di ciascuno – ha rappresentato un significativo successo per il servizio di rendere tutta la normativa italiana disponibile agli utenti e per il sistema delle Assemblée regionali.

Il progetto nasce dall'intuizione di creare un motore federato che potesse “pescare” all'interno delle banche dati legislative regionali, chiedendo ai Consigli di mettere a disposizione del sistema i propri “file di catalogo” – la lista con numero, data, titolo e argomento dell'atto normativo – da far ricercare.

Nella sezione [Legislazione regionale](#) è presente il link al [motore](#), oltre alla [mappa](#) che permette da un'unica pagina l'accesso alle 22 banche dati legislative delle Regioni e Province autonome.

4. Il Manuale di tecnica legislativa

Il Manuale di tecnica legislativa (drafting) comprende l'insieme delle regole e dei suggerimenti per la redazione tecnica dei testi normativi ed è uno strumento di cui si sono dotati gli stessi soggetti che curano l'elaborazione tecnica dei testi (operatori delle assemblée legislative e degli esecutivi, statali e regionali) per giungere ad un insieme di regole quanto più possibile chiaro, comprensibile, condiviso.

Proprio perché costituisce strumento di ampio uso e diffusione, emerge periodicamente la necessità di monitorarne il livello di comprensione ed applicazione e quindi di effettuare revisioni ed aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento, infatti, avviato nel 2023, verrà completato all'inizio del 2024.

La storia del Manuale di drafting comincia alla fine degli anni '70, dal rapporto trasmesso alle Camere dal Ministro per la funzione pubblica Massimo Severo Giannini nel novembre 1979, nel quale si indicavano i principali problemi delle amministrazioni pubbliche: arretratezza, improduttività, mancanza di indicatori di produttività, costi occulti, disorganizzazione, diversità di prassi, attuabilità amministrativa delle leggi. Riguardo a quest'ultimo punto, si segnalava che il problema delle tecniche di amministrazione dipendeva dal difetto della analisi di attuabilità amministrativa delle leggi, in Italia particolarmente avvertito per l'abbondanza della produzione normativa.

Il rapporto Giannini viene esaminato dal Senato nei mesi di giugno-luglio 1980. Al termine della discussione, nel luglio 1980, si propone di istituire un gruppo di lavoro che approfondisca tutte le problematiche rilevate nel rapporto Giannini.

Viene quindi istituita la commissione Barettoni Arleri (dal nome del suo presidente), che affronta la tematica inerente l'aspetto della fattibilità ampliandone la nozione proveniente dalla tradizione statunitense (inapplicabilità della legge perché l'amministrazione è lenta, refrattaria alle novità, non aggiornata, ecc.) e venendo ad includere nella fattibilità anche la progettazione legislativa, intesa come tecnica di preparazione della legge e di confezione degli enunciati normativi.

Emerge la consapevolezza che il giudizio di fattibilità delle leggi non può limitarsi a considerare l'idoneità dell'apparato amministrativo, ma deve comprendere anche l'aspetto della confezione degli enunciati, perché un enunciato non intelligibile o scarsamente intelligibile costituisce un fattore di non fattibilità.

Le problematiche sollevate dal rapporto Giannini interessano tutti i centri di produzione normativa, quindi non solo gli apparati statali, ma anche quelli regionali.

Nel periodo 1983 – 1984, organizzato dalla Regione Toscana, si svolge un seminario articolato in più sessioni che coinvolge i funzionari preposti alla formazione delle leggi.

Al seminario partecipano esperti, alcuni dei quali avevano anche partecipato ai lavori della commissione Barettoni Arleri, e anche, pur se episodicamente, la componente politica.

Si fa strada, lentamente, la consapevolezza che questi strumenti costituiscono una risorsa, non un limite, e che essi non hanno un valore solo tecnico, ma che contribuiscono alla realizzazione di valori fondamentali di civiltà giuridica posti a tutela della norma e dello stesso ordinamento, quale quello della certezza del diritto. La comprensibilità dell'enunciato normativo costituisce infatti condizione perché possa essere imposto ai cittadini il rispetto delle leggi.

Prodotto più rilevante e duraturo di quel gruppo di lavoro è la elaborazione, nel 1984, da parte della Regione Toscana, del primo manuale per la redazione dei testi legislativi. Negli anni successivi altre regioni seguono la medesima strada, approvando proprie circolari sulla formulazione degli atti normativi.

Nel 1986, Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei ministri adottano tre circolari, distinte ma dal medesimo contenuto, recanti regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, circolari poi sostituite e aggiornate da altre adottate nel 2001. Le circolari statali presentano elementi di differenziazione rispetto al manuale adottato dalla Regione Toscana, ma risultano ispirate alla medesima logica di formalizzare quanto sempre fatto nella pratica per avere regole certe, chiare e condivise che garantiscano l'uniformità nella elaborazione dei testi.

Nel 1988 l'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) (struttura composta da funzionari dei consigli e delle giunte regionali, che permette uno scambio continuo di informazioni e la ideazione e organizzazione di seminari, studi e ricerche su temi di interesse regionale) propone un seminario nazionale di approfondimento dei temi già trattati nel 1983 e promuove la costituzione di gruppi di lavoro in preparazione del seminario medesimo, che si svolge a Palermo nei giorni 27-29 aprile 1989.

In questa occasione vengono ripresi temi già sollevati dalla commissione Barettoni Arleri (fattibilità e drafting), mentre altri vengono posti per la prima volta (collegamento tra drafting e informatica). Anche il seminario di Palermo conferma che il settore più maturo per una

"codificazione" è quello relativo alla redazione dei testi normativi. Si propone quindi di elaborare un manuale unificato per tutte le regioni e viene a tal fine costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari regionali e statali, nonché da componenti di centri di ricerca. Il gruppo di lavoro termina i suoi lavori nel 1991 e presenta il volume "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", approvato dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nella riunione del 24 gennaio 1992.

Nella medesima occasione, la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome assume tre decisioni di estremo rilievo:

- a) invitare tutti i consigli regionali ad adottare il testo come testo vincolante per i funzionari del Consiglio;
- b) invitare le giunte a fare altrettanto per i propri funzionari;
- c) prendere contatti con Camera, Senato e Presidenza del Consiglio dei ministri perché adottino il manuale, affinché lo stesso testo sia utilizzato presso tutte le assemblee legislative.

L'invito espresso dalla Conferenza viene recepito in modo differente dalle regioni: anche se non tutte lo adottano formalmente, il manuale risulta comunque diffusamente utilizzato da tutti gli operatori.

Proprio perché proviene ed è rivolto ad operatori del diritto, ed è finalizzato a tradurre nel linguaggio normativo le proposte politiche, il manuale non costituisce uno strumento statico, ma dinamico, soggetto quindi a periodiche rivisitazioni.

Nel 1999, in seguito alle sollecitazioni pervenute da alcune regioni e ai suggerimenti emersi da un serie di convegni promossi dalla Conferenza l'Osservatorio legislativo interregionale costituisce un nuovo gruppo di lavoro allo scopo di valutare l'opportunità di apportare modifiche al manuale. Il gruppo di lavoro comincia i suoi lavori nel 2000. Le modifiche proposte vengono discusse e approvate dall'Osservatorio legislativo interregionale nel dicembre 2001 – febbraio 2002, e se ne raccomanda l'adozione ai consigli e alle giunte regionali.

A distanza di pochi anni, nel 2006, si è avvertita la necessità di una ulteriore revisione, fortemente connotata, quest'ultima, dai seminari sul linguaggio organizzati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome tra il 2004 e il 2005, sulla base di un progetto dell'Osservatorio legislativo interregionale. Di questa fase si dà ampiamente conto nel paragrafo seguente.

Dal punto di vista della ricognizione dei passaggi storici significativi, che rivelano l'attenzione non solo degli operatori, ma anche delle istituzioni, si segnalano due elementi di estremo rilievo.

Anzitutto l'attenzione che gli statuti regionali adottati dal 2004 in poi, in seguito alla adozione delle leggi costituzionali di modifica del titolo V della Costituzione, hanno riservato alle regole di *drafting*.

In secondo luogo, l'accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 29 marzo 2007, il cui articolo 14 tratta specificamente del *drafting* normativo e impegna i soggetti dell'accordo ad unificare i manuali statali e regionali sulla redazione dei testi normativi, prevedendo idonei sistemi di monitoraggio mediante la creazione di un indice di qualità.

Il successivo protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome del 28 giugno 2007, promuove la formazione di un comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze tra assemblee legislative su temi istituzionali di comune interesse.

4.2 La revisione del 2007

Lo spunto per apportare ulteriori modifiche al manuale nasce dai tre seminari di formazione sul linguaggio normativo che la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome organizza tra il 2004 e il 2005 sulla base di un progetto dell'Osservatorio legislativo interregionale.

L'ampio dibattito suscitato dai seminari, focalizzati su alcuni aspetti del linguaggio quali il rapporto tra linguaggio semplice, linguaggio tecnico e linguaggio politico, la collaborazione tra giuristi e linguisti, il linguaggio e la comunicazione legislativa, gli aspetti informatici del linguaggio normativo, ha portato ad assumere, al termine dei seminari, una serie di impegni di livello politico-istituzionale e tecnico-professionale. Tra gli impegni di livello tecnico-professionale, vi era anche quello di costituire un gruppo di lavoro interregionale con il compito di rivedere la prima parte del manuale di tecnica legislativa "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" adottato in forma più o meno ufficiale da tutte le regioni, per sviluppare e precisare i suggerimenti di tipo linguistico-comunicativo, con l'apporto di professionisti della materia.

Nel giugno 2006 la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, in accordo con l'Osservatorio legislativo interregionale, costituisce un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti delle regioni, di giunta e di consiglio, da un rappresentante della Camera dei deputati, da un rappresentante dell'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-ITTIG), esperto di informatica giuridica e da linguisti, con il mandato di rivedere la prima parte del manuale.

4.3 La revisione del 2024-2025

Nel 2023 la Conferenza costituisce un nuovo gruppo di lavoro per un'ulteriore revisione del Manuale di tecnica legislativa, che tenga precipuamente conto delle sfide poste dalle nuove tecnologie e dalla continua evoluzione della società moderna.

Il seminario di presentazione dell'aggiornamento del Manuale di tecnica legislativa si è tenuto a Venaria Reale l'11 marzo 2024 e il Manuale stesso, alla luce anche degli importanti spunti di riflessione emersi proprio in sede seminariale, è stato completato in via definitiva tra l'autunno del 2024 e l'inizio del 2025, presentato alla Camera dei deputati il 14 aprile 2025 e [consultabile](#) nel **sito internet** della Conferenza.

5. Federalismo fiscale e contabilità pubblica

La **legge 5 maggio 2009, n. 42** (*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*) ha disposto l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (**COPAFF**) al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei decreti legislativi di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e per assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Si compone di trenta membri tra rappresentanti tecnici dello Stato e degli enti territoriali e si prevede la partecipazione di un rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, nonché un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome.

La Commissione è istituita dall'art. 1 del d. c. p. m. 3 luglio 2009, in cui viene definita «sede di condivisione delle basi informative finanziarie, economiche e tributarie». A tal fine, all'art. 2 si dispone che la Commissione:

- promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi;
- svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari, economici e tributari;
- trasmette informazioni e dati alle Camere, su richiesta di ciascuna di esse, ed ai Consigli regionali e delle Province autonome, su richiesta di ciascuno di essi.

Secondo l'art. 4, per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi dell'attività di gruppi di lavoro, composti da tecnici già operanti presso le Pubbliche Amministrazioni, in materia di:

- a) bilanci delle Regioni e degli enti locali;
- b) entrate delle Regioni e degli enti locali;
- c) servizi pubblici locali;
- d) dati di contesto;
- e) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- f) costi standard;
- g) costi delle funzioni fondamentali;
- h) perequazione delle Regioni;
- i) perequazione enti locali;
- j) regionalizzazione di spese statali.

Analogamente la nuova legge di contabilità e finanza pubblica (l. 31 dicembre 2009, n. 196) ha previsto l'istituzione di un **Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche**, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche. Si compone di ventitré membri, tra i quali figurano sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui tre designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCHEM) e uno designato dalle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (il D.M. del 4 maggio 2010 ha individuato come rappresentante dei Consigli regionali presso il suddetto Comitato il Direttore generale della Conferenza).

Nel 2012 il legislatore statale ha introdotto un nuovo **sistema di controlli** sugli enti territoriali da parte della **Corte dei Conti** (decreto-legge del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). In attuazione degli obblighi per il contenimento della spesa nelle Regioni, la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012 ha recepito il documento d'intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in cui sono stati individuate le misure di contenimento dei costi della politica.

In considerazione della portata innovativa della disciplina dei controlli di natura collaborativa sulla gestione finanziaria delle Regioni, con le **lettere sottoscritte** dai Presidenti della Conferenza dei Parlamenti regionali, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Corte dei Conti, rispettivamente il 30 settembre e il 4 ottobre del 2013, si è convenuto sulla costituzione di un **tavolo tecnico**, al fine di esaminare le più rilevanti questioni istituzionali e operative, in accordo ad un Protocollo d'Intesa, da elaborarsi di comune accordo. La collaborazione istituzionale e tecnica della Conferenza con la Corte dei conti si è consolidata e va stabilizzandosi nel tempo come "tavoli permanenti".

L'art. 10-*bis* del **D. L. 24 giugno 2016, n. 113**, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, ha modificato l'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003, **prevedendo che le richieste di parere in materia di contabilità pubblica "possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti**: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative regionali e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata".

Dal 2019 si è avviato il primo Seminario annuale tra la Conferenza e la Corte dei Conti con l'obiettivo di monitorare l'andamento delle problematiche che emergono in sede di verifica dei bilanci delle Regioni per uno scambio proficuo di riflessioni tra amministrazioni e controllo. Il Seminario è stato ospitato dal Consiglio regionale del Veneto. Il Seminario ha avuto la II, III e IV edizione rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023, diventando un **appuntamento** oramai **consolidato**.

Infine, presso la Conferenza, ha sede il Coordinamento degli Uffici amministrativo-contabili, con l'obiettivo di analizzare le ricadute delle norme statali in ambito finanziario e di bilancio sul sistema delle Assemblee regionali, e il trattamento economico dei Consiglieri regionali.

6. Difesa civica regionale, comunicazione, pari opportunità, tutela dei minori e delle persone private della libertà

Ai sensi dell'**art. 2, comma 5, dello Statuto**, la Conferenza è sede di riferimento del Coordinamento della Difesa Civica Regionale, del Coordinamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), del Coordinamento delle Commissioni regionali per le Pari opportunità e dei Garante regionali per la tutela dei diritti dell'Infanzia e Adolescenza.

Per quanto concerne la Difesa civica regionale, nel 1998 è nato, per iniziativa dei difensori civici regionali, e nell'ambito della Conferenza, il **Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle Province autonome**, che costituisce un riferimento unitario per gli interlocutori internazionali ed europei, oltre a consentire uno scambio di informazioni ed esperienze su questioni di comune interesse tra i Difensori civici delle Regioni. Per quanto concerne i rapporti europei e internazionali, il Coordinamento è il riferimento del Mediatore europeo, delle strutture del Consiglio d'Europa e dell'ONU che si occupano degli istituti

nazionali di garanzia e della vigilanza sull'applicazione delle convenzioni internazionali, e per organizzazioni internazionali come l'Istituto internazionale dell'*ombudsman*. In ambito nazionale, il Coordinamento avanza proposte per il miglioramento della legislazione e dell'amministrazione e della disciplina dell'*ombudsman*. Di recente, su proposta del Coordinamento, è stato istituito presso la Conferenza anche un **Gruppo di lavoro tecnico** per l'implementazione in ambito regionale dell'art. 2 della legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco), recante disposizioni per la possibile attribuzione al Difensore civico della funzione di Garante regionale per il diritto alla salute. Nel **settembre 2023** si è svolta a Roma la Conferenza internazionale sul ruolo dell'Ombudsman nel mondo: tra realtà e possibilità, con la partecipazione di delegazioni provenienti da tutto il mondo.

In merito alle policies sulle cosiddette **pari opportunità**, la Conferenza ha elaborato un dossier approvato in sessione plenaria nel giugno 2017 e dal quale si può sviluppare un iter di coordinamento ed interazione con la rete regionale. Approvato, in seguito, marzo del 2023 un **Documento programmatico** in materia di pari opportunità e rappresentanza di genere, da cui far scaturire una serie di iniziative, prima fra tutte una campagna di comunicazione contro la violenza di genere.

Rispetto al settore della comunicazione, la Conferenza è sede del Coordinamento dei Comitati regionali per la Comunicazione (**Co.Re.Com.**), previsti dall'art. 1, comma 13, della l. n. 249 del 1977, istitutiva dell'AGCOM, come organi della Regione, funzionali all'attività dell'Autorità.

Il **25 giugno 2003** l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Parlamenti regionali hanno siglato il **primo Accordo Quadro**, relativo ai principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni e le materie delegabili (distinte tra le cosiddette "deleghe di prima fase" e quelle "di seconda fase"), i programmi di attività e le risorse finanziarie, rinviando a singole convenzioni la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e gli organi locali competenti, come individuati dalle leggi regionali.

In esecuzione dell'Accordo quadro del 2003 sono state delegate, attraverso la sottoscrizione di convenzioni bilaterali, le materie di cosiddetta "**prima fase**" ossia:

- a) vigilanza in materia di tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- b) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- c) istruzione ed applicazione delle procedure previste dall'articolo 10 della legge n. 223/90 in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- d) esperimento in tema di tentativo di conciliazione obbligatorio nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti.

In considerazione del successo di tale prima fase, il 19 dicembre del 2007, l'Autorità ha deliberato l'istituzione del **Tavolo Politico** tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Parlamenti regionali, al fine di rivedere l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003, per procedere al decentramento di ulteriori funzioni di "seconda fase".

Posto che sia il Presidente della Conferenza delle Regioni, sia quello della Conferenza dei Parlamenti Regioni hanno condiviso la necessità di riformare l'Accordo del 2003, il 4

dicembre 2008 si è sottoscritto il **Secondo Accordo Quadro**, contenente un ulteriore elenco di materie da delegare:

- e) definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica (Registro degli operatori di comunicazione);
- f) tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazione (R.O.C.);
- g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

La delega delle funzioni suddette è stata oggetto di specifiche convenzioni bilaterali tra l'AGCOM e i singoli Comitati. Inoltre, l'Autorità ha emanato delle linee guida per l'esercizio delle funzioni delegate, al fine di garantire l'armonizzazione del sistema e l'applicazione uniforme delle funzioni su tutto il territorio nazionale. L'**Accordo Quadro** è stato nuovamente rinnovato nel 2017.

Il 20 dicembre 2022, dopo un intenso lavoro di riscrittura è stato sottoscritto il nuovo **Accordo quadro** – approvato con delibera dell'AGCOM n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 – che disciplina lo svolgimento delle funzioni delegate ai **Co.Re.Com.**. Queste le principali novità introdotte: tutela dei cittadini e attività di conciliazione nell'ambito delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti; definizione delle controversie tra consumatori e operatori di comunicazione elettronica; armonizzazione dei servizi resi; efficientamento dell'utilizzo delle risorse.

Importante e continuo, infine, lo sforzo per il coordinamento dei **garanti per l'infanzia e l'adolescenza** e per quello delle **persone private delle libertà personali**.

Il **16 aprile del 2003** è stata stipulato un **Protocollo d'Intesa** tra la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, la Federazione nazionale della stampa italiana e l'Associazione italiana della comunicazione pubblica istituzionale, al fine di dare tempestivo recepimento e piena attuazione, in ogni sua parte e per quanto di competenza, alla legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disposizioni sulla *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*; fornire precise indicazioni per regolare la propria attività di informazione e comunicazione, e massima professionalità al personale assegnato ai servizi dell'ufficio stampa e della comunicazione.

Il **13 dicembre 2017** è stato firmato un **Accordo di collaborazione e Cooperazione istituzionale con la Corte costituzionale** per porre in essere tutte le attività necessarie a consentire il processo costituzionale telematico per la partecipazione delle Assemblee legislative regionali alla sperimentazione della trasmissione delle sentenze.

Da **luglio 2018**, inoltre, la Conferenza è sede della **Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà**, costituita proprio per testimoniare l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali in materia di assistenza sanitaria e prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà.

Il consolidamento della rete di collaborazione con gli organismi territoriali operanti nel settore dell'infanzia, della Difesa civica e della tutela delle persone private della libertà ha condotto nel 2019, per il tramite del Coordinamento per gli Organi di garanzia regionali istituito in seno alla Conferenza, alla promozione di un lavoro di armonizzazione legislativa regionale in merito alla disciplina ed alle funzioni di tali Organi.

Sempre nell'ambito dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, inoltre, il **1° febbraio 2019** è stato firmato un **protocollo d'Intesa tra la Conferenza e UNICEF-Italia** per la collaborazione sui temi inerenti la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al fine di sviluppare tutte le possibili sinergie per la piena attuazione della "Convenzione di New York" e dell'"Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile" delle Nazioni Unite.

7. Ulteriori ambiti di attività

Il **19 luglio del 2018** si è riunito per la prima volta il *Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità*, nato su impulso della *Commissione parlamentare antimafia* presieduta nella XVII legislatura dall'On. Rosy Bindi, che, nella relazione conclusiva della propria attività del 21 febbraio 2018, auspicava la possibilità di strutturare delle collaborazioni stabili con i diversi organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata, indicando proprio la **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome come il più opportuno luogo di confronto istituzionale**. Un Coordinamento nato appunto per testimoniare non solo il ruolo chiave che le Assemblee legislative possono ricoprire nella lotta contro la criminalità organizzata, ma anche la necessità di fare rete per informare ed intraprendere azioni quanto più condivise in tale campo. Partendo da tali presupposti, il Coordinamento ha operato in questi anni sia a livello istituzionale, consolidando una fitta rete di rapporti con la **Direzione Nazionale Antimafia (DNA)**, con l'**Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC)**, la **Commissione parlamentare antimafia**, che a livello normativo, avvalendosi anche del supporto di un apposito **Tavolo tecnico**, con l'approvazione di importanti atti comuni in materia di beni confiscati, contrasto alla povertà educativa ed appalti. In questo contesto, inoltre, nel **maggio 2019** è stata deliberata l'adesione della Conferenza all'associazione **Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie**, con l'obiettivo di definire un rapporto sinergico di collaborazione finalizzato a promuovere la raccolta e la sistematizzazione di iniziative, progetti, buone prassi amministrative messe in atto dalle Regioni, nonché ad individuare misure legislative ed organizzative idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità organizzata.

Nel **novembre 2019** è stata deliberata l'adesione della Conferenza all'**ASVAPP** – Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l'Analisi delle Politiche Pubbliche; l'adesione all'ASVAPP va nella direzione della messa a sistema del **Progetto CAPIRe** da più di un decennio punto di riferimento a livello nazionale dello studio e della ricerca in merito alla valutazione delle politiche pubbliche in ambito regionale. Negli anni **2022 e 2023** si è consolidata la cooperazione interistituzionale con le Giunte regionali su queste tematiche.

Nel **dicembre 2019** è stata deliberata l'adesione della Conferenza all'associazione **ASviS** "Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile".